

ALLE IMPRESE ISCRITTE

AI CONSULENTI DEL LAVORO
LORO SEDI

Savona, 15 settembre 2011

Prot. 012339/DIR/cr - Circolare n. 8/2011

Oggetto: contratto integrativo del C.C.N.L. 19 aprile 2010 e accordi sindacali collegati al rinnovo del Contratto Integrativo.

Facciamo seguito alla nostra circolare n.7 del 6 settembre 2011 relativa all'oggetto per evidenziare qui di seguito le novità introdotte dall'accordo integrativo del C.C.N.L. 19 aprile 2010, limitatamente a quelle riguardanti la Cassa Edile della Provincia di Savona e più precisamente:

Art.3 – Elemento Variabile della Retribuzione: Le parti hanno concordato di delegare la Cassa Edile della Provincia di Savona **ad effettuare mera comunicazione** a tutte le imprese del valore stabilito che dovrà essere utilizzato ai fini del calcolo a livello aziendale (V. Accordo Provinciale riportato nel sito della Cassa Edile - www.cassaedilesavona.it - in allegato alla circolare n.7/2011).

Relativamente all'EVR ricordiamo che lo stesso non ha nessuna incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, quindi le imprese, con riferimento a tale istituto contrattuale, **non devono effettuare nessun adempimento nei confronti della Cassa Edile.**

L'unico onere posto a carico delle imprese è quello previsto dal 5^a comma di tale articolo, a cui si rinvia che prevede in determinati casi di effettuare una comunicazione autocertificata all'ANCE Savona - Sezione Edili dell'Unione Industriali di Savona, alla Cassa Edile di Savona e alle RSU o RSA se costituite.

Art 8 -Indennità territoriale di settore: invariato.

Art. 11 – Cassa Edile: il contributo a carico del lavoratore passa dallo 0,41% allo 0,50%, mentre il contributo a carico dell'impresa è stato inserito e specificato nel contributo unificato di cui all'articolo 18.

Art. 12 – Accantonamenti presso la Cassa Edile: è stata recepita integrale la disciplina CIGO per gli apprendisti, prevista dalla normativa nazionale.

Inoltre è stato stabilito che i versamenti dei contributi e dell'accantonamento relativi ai soli mesi di agosto e settembre di ogni anno devono essere effettuati entro il quindicesimo giorno del mese successivo al periodo di paga cui si riferisce.

Per i restanti mesi di ogni anno tutti i versamenti dovuti alla Cassa Edile devono essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di paga al quale il versamento si riferisce.

Ricordiamo che :

- i versamenti alla Cassa Edile devono essere effettuati esclusivamente tramite il bollettino freccia;
- l'elenco mensile dei lavoratori occupati (MOD.2) deve essere trasmesso, completo di tutti i dati, per via telematica entro il 20 del mese successivo, mentre vi è l'obbligo per l'impresa di inviare in cartaceo nello stesso termine (20 del mese successivo) - **a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno** - la denuncia mensile dei lavoratori occupati (Mod.1) obbligatoriamente con l'apposizione del timbro e firma dell'impresa . Al riguardo, si ricorda che solo tale ricezione cartacea con l'apposizione del timbro e firma dell'impresa rende possibile la reale acquisizione delle relative denunce in forma telematica e il rimborso all'impresa delle indennità di malattia ed infortunio stabilite dal C.C.N.L..

L'invio a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno si rende necessaria per poter recepire, ai fini della nuova norma premiale, il rispetto della data di invio della denuncia mensile dei lavoratori occupati (MOD.1)

Art. 13 – Ferie: invariato.

Art. 14 – Enti Paritetici: invariato.

Art. 15 – Quote di adesione contrattuale: invariato.

Art. 16 – Dispositivi di Protezione Individuale e Vestiario: per quanto riguarda i DPI, si richiamano le norme di legge, mentre per quanto concerne la distribuzione del Vestiario, servizio che da molti anni è fornito dalla Cassa Edile, **viene stabilito che la Cassa stessa provvederà alla fornitura del vestiario, solo ai lavoratori nei confronti dei quali non ha provveduto l'impresa di appartenenza.**

In base a tale norma le imprese che decidono di provvedere in proprio alla fornitura del vestiario devono effettuare apposita comunicazione alla Cassa Edile di Savona. Tale comunicazione e scelta dovrà essere effettuata attraverso la compilazione, ogni mese, di apposito campo presente dal mese di ottobre 2011 nella denuncia mensile dei lavoratori occupati (Mod.1) che come già ricordato deve essere inviata in cartaceo entro il 20 del mese successivo - **a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno**, con l'apposizione del timbro e firma dell'impresa.

Si evidenzia che l'impegno a provvedere in proprio alla fornitura di cui trattasi fa riferimento alla fornitura estiva dell'anno 2012 e successive, tenuto conto che la fornitura invernale dell'anno 2011 è in corso di effettuazione da parte della Cassa Edile.

Precisiamo che nel caso di scelta della fornitura del vestiario in proprio, il relativo contributo non dovrà essere versato **solo nel caso** in cui l'impresa benefici della norma premiale di cui all'articolo 19, abbia inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, l'apposito modello, debitamente compilato e sottoscritto (con timbro e firma dell'Impresa) in forma autenticata, abbia effettuato la comunicazione attraverso la compilazione dell'apposito campo della denuncia mensile dei lavoratori occupati (Mod.1) inviata in forma cartacea con le modalità sopra evidenziate.

Art. 18 – Contribuzioni in Cassa Edile: viene istituito il cosiddetto Contributo Unificato a carico del datore di lavoro, che comprende i contributi Cassa Edile, Ente Scuola Edile, Comitato paritetico prevenzione infortuni e Fondo Vestiario.

In particolare le singole percentuali contributive **a carico del datore di lavoro sono:**

- contributo Cassa Edile:.....passa da 2,05% a 2,50%;
- Fondo Addestramento professionale:..... passa da 1,04% all' 1,00%;
- Comitato paritetico territoriale prev. Inf. :.....0,45%
- Indumenti da lavoro..... 0,50%

Totale contributo unificato 4,45%

Il contributo per l'Anzianità Professionale Edile viene elevato da 3,50% al 6%.

Il contributo Cassa Edile **a carico del lavoratore** è elevato da 0,41% allo 0,50%.

Sono state riconfermate tutte le altre contribuzioni (CIGO, Contributo lavori usuranti, Quote di adesione contrattuale, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ecc...).

Art. 19 – Norma premiale: E' stata introdotta una norma premiale per i versamenti dei contributi in Cassa Edile.

Il dispositivo premiale opera su due livelli: un primo livello preliminare di ammissibilità dell'impresa e un secondo livello di applicazione sui contributi da versare mensilmente per singolo lavoratore dipendente.

In sostanza, l'impresa che non ha tutti i requisiti richiesti non può accedere alla norma premiale, anche se li possiedono i singoli lavoratori, in tale caso (mancanza dei requisiti dell'impresa) la norma premiale **non trova** applicazione anche nei confronti del lavoratore.

Relativamente ai requisiti necessari per poter usufruire della norma premiale si rinvia alla lettura delle disposizioni contrattuali di cui trattasi.

In merito al Possesso di Posta Certificata (uno degli elementi essenziali per poter beneficiare del Bonus Contributivo) le parti sociali hanno precisato che deve essere personale dell'Impresa. Quindi le imprese dovranno autonomamente dotarsi di posta certificata.

Mentre per quanto attiene al Protocollo di legalità che rappresenta l'applicazione provinciale del Protocollo firmato lo scorso anno tra Ministero dell'Interno e Confindustria, è per il momento inattivo, in attesa della sua formulazione presso la Prefettura di Savona.

Si raccomanda alle imprese che intendono usufruire della norma premiale di verificare attentamente ed ogni mese il possesso di tutti i requisiti previsti dalla art.19 tenendo conto che l'applicazione della norma è tassativamente subordinata al reale possesso di tutti i requisiti previsti, in mancanza dei quali i DURC positivi rilasciati sulla base di mendaci dichiarazioni sono retroattivamente considerati a tutti gli effetti DURC negativi.

Tale comportamento dà origine a carico dell'impresa ad una irregolarità contributiva grave che comporta l'applicazione di sanzioni penali a suo carico e le conseguenti azioni da parte della Cassa Edile alle autorità competenti.

L'impresa in possesso di tutti i requisiti procede dunque autonomamente alla scelta dell'autoriduzione dei contributi, fornendo contestualmente alla Cassa Edile, in sede di prima istanza, l'apposito modello a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, debitamente compilato in ogni sua parte e **sottoscritto in forma autenticata, pertanto sotto responsabilità penale in caso di mendaci dichiarazioni.** L'autenticazione pertanto viene fatta una sola volta, fino all'invarianza di tutti i suoi contenuti e il conseguente venir meno del diritto pone a carico dell'impresa l'obbligo immediato di procedere al versamento dei contributi in misura piena, fino al momento in cui si trova nuovamente in situazione di conformità, ripartendo con una nuova dichiarazione autenticata.

Tale modello da redigere in forma autenticata può essere scaricato dal nostro sito (www.cassaedilesavona.it) **alla voce "Novità: Ultimi Aggiornamenti Sulla Cassa Edile"** quale allegato alla presente circolare e **alle voce "Norme generali - Circolari"**.

Precisiamo che la dichiarazione autenticata redatta obbligatoriamente secondo il modello di cui sopra, deve pervenire alla Cassa Edile entro il giorno 10 relativo al mese di contribuzione di cui si ritiene di voler e poter beneficiare della norma premiale di cui trattasi. (esempio per poter beneficiare della norma premiale con riferimento alle retribuzioni del mese di ottobre 2011 la dichiarazione autenticata da presentare nelle modalità sopraindicate deve pervenire alla Cassa Edile a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il giorno 10 del mese di ottobre 2011). Nell'ipotesi che tale dichiarazione autenticata pervenga oltre il 10 del mese, l'impresa potrà beneficiare della norma premiale nel mese successivo (esempio: dichiarazione autenticata pervenuta alla Cassa Edile l'11 ottobre'11, permetterà all'impresa di beneficiare della norma premiale con riferimento alle retribuzioni del mese di novembre 2011).

Infine si precisa che le imprese che ritengono di poter usufruire della norma premiale, dovranno compilare ogni mese apposito campo presente dal mese di ottobre 2011 nella denuncia mensile dei lavoratori occupati (Mod. 1) e per ogni lavoratore che ad avviso dell'impresa possa usufruire della riduzione contributiva da 0,50% a 0,10% in possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma contrattuale dovranno compilare ogni mese il relativo campo presente dal mese di ottobre 2011 nell'elenco mensile dei lavoratori occupati (Mod. 2).

Art. 22 – Trattenute e multe: invariato.

Art. 23 – Vacanza contrattuale: non riconosciuta,

Art. 25 – Casse Edili alternative: non consentite.

Art. 26 – RLS e RLST: invariato.

Infine ricordiamo che l'art.27 stabilisce che tutte le disposizioni del contratto integrativo, fatte salve le diverse decorrenze espressamente specificate nell'accordo di cui trattasi, entrano in vigore dal 1 ottobre 2011.

Ci è gradita l'occasione per inviare i nostri migliori saluti

IL DIRETTORE
(Geom. Umberto Donvito)

N.B.

IL MODELLO - A DIVERSITA' DI QUANTO DICHIARATO DALLA SEZIONE IMPRENDITORI EDILI DELL'UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA - NON E' STATO ERRONEAMENTE DIFFUSO ED INESERITO SUL SITO DALLA CASSA EDILE MA RISULTAVA CONFORME ALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI. IN OGGI TALE MODELLO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN QUANTO LE PARTI STANNO DEFINENDO UN ACCORDO AGGIUNTIVO DI MODIFICA DELL'ART.19 " NORMA PREMIALE" AL FINE DI RIMUOVERE ELEMENTI DI INGIUSTIFICATA SPEREQUAZIONE RISULTATI ALLE PARTI PRESENTI NEL TESTO FIRMATO.

QUINDI IL MODELLO SOTTO RIPORTATO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO IN QUANTO SOSTITUITO DA QUELLO CHE VERRA' ALLEGATO NELLA PROSSIMA CIRCOLARE N. 9 CHE TRASMETTEREMO NON APPENA CI SARA' PERVENUTO IL NUOVO ACCORDO.

-----FAC-SIMILE DA NON UTILIZZARE-----

La sottoscritta impresa (generalità e sede legale complete- partita IVA e/o Codice fiscale) numero posizione Cassa Edile della Provincia di Savona: consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni di legge per il caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

1. di essere iscritta alla Cassa Edile di Savona dal(data della prima iscrizione) ;
2. di non aver ricevuto negli ultimi 12 mesi dalla data della presente dichiarazione DURC negativi;
3. di non aver fatto ricorso negli ultimi 12 mesi dalla data della presente dichiarazione all'utilizzo di part-time orizzontale, ad eccezione del personale impiegatizio e dei lavoratori diversamente abili;
4. di avere, negli ultimi 12 mesi dalla data della presente dichiarazione, denunciato e versato nei termini e regolarmente, per ciascun mese, la contribuzione contrattuale dovuta alla Cassa Edile di Savona e aver presentato regolarmente la scheda anagrafica dei lavoratori riferita alle denunce mensili (l'elenco mensile dei lavoratori occupati - MOD.2 e la denuncia mensile dei lavoratori occupati - Mod.1);
5. di aver provveduto all'invio in forma telematica delle denunce mensili entro il 20 del mese successivo e di aver effettuato i relativi versamenti tramite il sistema del bollettino-freccia. Comunica inoltre che l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della sottoscritta impresa è il seguente:, garantendone il mantenimento e l'utilizzo nella corrispondenza con la Cassa Edile di Savona;
6. di garantire la disponibilità all'accesso nei propri cantieri attivi in provincia di Savona da parte dei tecnici del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro di Savona, dotati di apposito tesserino, per la consulenza gratuita prestata da questi ultimi in materia di sicurezza e prevenzione;
7. di garantire la disponibilità all'accesso nei propri cantieri attivi in provincia di Savona da parte dei Promotori della Cassa Edile di Savona, dotati di apposito tesserino;
8. di impegnarsi a procedere all'utilizzo degli ammortizzatori sociali in caso di licenziamenti per riduzione di personale;
9. di aver provveduto e/o di provvedere in proprio, in base alle disposizioni del contratto integrativo vigente, alla corretta fornitura dei DPI – Dispositivi di Protezione Individuale e del vestiario di cantiere;
10. di aver iscritto e di iscrivere presso l'Ente Scuola Edile di Savona i lavoratori assunti dopo il 1 ottobre 2011 che per la prima volta fanno ingresso nel settore edile ai corsi obbligatori di formazione di 16 ore, secondo quanto previsto dal CCNL;
11. di ottemperare agli obblighi di legge relativi alle visite mediche periodiche;

In ragione di quanto sopra, la sottoscritta impresa dichiara la sussistenza dei requisiti per l'accesso alla Norma Premiale di cui all'Art. 19 del vigente Contratto Integrativo al CCNL per l'edilizia, provvedendo al versamento dei previsti contributi in forma ridotta fino all'invarianza dei suddetti requisiti, impegnandosi, in caso di perdita anche di uno solo di essi, a procedere al versamento nella forma intera indicata all'Art. 18 del citato Contratto Integrativo.

Dichiara, altresì, di essere consapevole che l'utilizzo della Norma Premiale di cui all'Art.19 del vigente Contratto Integrativo al CCNL per l'edilizia è tassativamente subordinato al reale possesso di tutti i requisiti previsti dalla citata normativa contrattuale, in mancanza dei quali il relativo utilizzo da origine a carico dell'impresa ad una irregolarità contributiva grave che comporta in caso di uso del Certificato di Regolarità Contributiva – DURC l'applicazione di sanzioni penali a suo carico e le conseguenti azioni da parte della Cassa Edile alle autorità competenti.

In fede